Reg. (CE) n. 1234/07 del Consiglio e del Reg. (CE) n. 555/08 della Commissione. D.M. 16 dicembre 2010. Disposizioni regionali applicative per la gestione ed il controllo del potenziale viticolo.

SOMMARIO

berazione n. SEGNETA SO DELLA GIUNTA

(Dos Avalus) Gariani)

- 1 PREMESSA
- 2 FINALITÀ
- 3 RIFERIMENTI NORMATIVI
- 4 DEFINIZIONI.
- 5 PROCEDURE PER LA GESTIONE DEL POTENZIALE PRODUTTIVO VITICOLO
- 6 SCEDARIO VITICOLO
- 7 COSTITUZIONE E AGGIORNAMENTO DEL FASCICOLO AZIENDALE
- 8 VIOLAZIONI IN MATERIA DIVIETO TRANSITORIO DI IMPIANTO DI VITI
- 9 REGISTRO INFORMATICO DEI DIRITTI DI REIMPIANTO
- 10 RISERVA REGIONALE DEI DIRITTI DI IMPIANTO
- 11 CONCESSIONE DEI DIRITTI DI IMPIANTO DELLA RISERVA REGIONALE
- 12 DIRITTI DI NUOVO IMPIANTO
- 13 ESTIRPAZIONE VIGNETI
- 14 REIMPIANTO DEI VIGNETI
- 15 REIMPIANTO DA DIRITTO IN PORTAFOGLIO, PRESENTE NEL REGISTRO DEI DIRITTI
- 16 REIMPIANTO ANTICIPATO
- 17 TRASFERIMENTO DEI DIRITTI DI REIMPIANTO
- 18 DIRITTI DI NUOVO IMPIANTO PER LA SPERIMENTAZIONE VITICOLA
- 19 DIRITTI DI NUOVO IMPIANTO PER IL VIVAISMO VITICOLO (PPM)
- 20 DIRITTI DI NUOVO IMPIANTO PER CONSUMO FAMILIARE
- 21 RICONVERSIONE VARIETALE MEDIANTE SOVRAINNESTO
- 22 ADEGUAMENTO DEL SISTEMA DI ALLEVAMENTO E INFITTIMENTO DEL VIGNETO
- 23 IDONEITA' A PRODURRE VINI A DENOMINAZIONE DI ORIGINE E A INDICAZIONE GEOGRAFICA PROTETTA
- 24 TOPONIMI E NOMI TRADIZIONALI DEI VINI A DENOMINAZIONE DI ORIGINE
- 25 CLASSIFICAZIONE DELLE VARIETA' DI VITE PER UVE DA VINO NELLA REGIONE ABRUZZO.
- 26 RICONOSCIMENTO DI NUOVE VARIETÀ IDONEE ALLA COLTIVAZIONE
- 27 PROTOCOLLO TECNICO PER LA VALUTAZIONE DELL'ATTITUDINE ALLA COLTURA DELLA VARIETÀ DI VITE PER UVA DA VINO DA INCLUDERE TRA QUELLE IDONEE ALLA COLTIVAZIONE
- 28 CONTROLLI DEL POTENZIALE VITICOLO DI CUI AL ART. 21 DEL D.M. 16 DICEMBRE 2010



1 PREMESSA

Il Regolamento Comunitario n. 479 del 2008 del Consiglio ed il Regolamento Applicativo n. 555 del 2008 della Commissione relativi alla nuova OCM vino, nonché il Regolamento 436/2009 recante modalità applicative in ordine allo "Schedario Viticolo" e alle "dichiarazioni obbligatorie" ed il Regolamento 607/2009, che ha recato modalità applicative in ordine alle "denominazioni di origine protetta" e alle "indicazioni geografiche protette" dei vini, hanno stabilito importanti innovazioni nella gestione e nella qualificazione del settore viticolo e di tutti gli adempimenti amministrativi di competenza nazionale e regionale.

Di conseguenza l'art. 15 della legge 7 luglio 2009 n. 88, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alla Comunità Europea (Legge Comunitaria 2008), ha previsto l'adozione di Decreti al fine di assicurare la piena integrazione tra l'OCM del vino e la normativa nazionale, apportando specifiche integrazioni e modifiche a quella vigente.

In particolare, prima gli artt. 12, 13 e 14 del D. Lg.vo 61/2010 e successivamente il Decreto DM 16.12.2010, applicativo, hanno previsto:

- 1. l'iscrizione delle superfici vitate nello "schedario viticolo" e la sua gestione;
- 2. il trasferimento nel suddetto schedario dei dati contenuti nei preesistenti "Albi" ed "Elenchi" e l'allineamento dei dati SIAN con le altre banche dati;
- 3. la rivendicazione annuale delle produzioni delle uve e dei vini a DO e IG, i loro controlli e la loro vigilanza;

Relativamente allo "schedario viticolo" il DM 16 dicembre 2010, ha previsto la sua strutturazione ai sensi del Reg. 436/2009 quale parte integrante del SIAN nonché del Sistema Integrato di Gestione e Controllo (SIGC) e si è dotato di un sistema di identificazione geografica (GIS). Tutte le informazioni presenti, quindi, nel vecchio "potenziale viticolo" regionale sono confluite nel nuovo "schedario viticolo" secondo modalità concordate tra AGEA e Regioni e nel Fascicolo Aziendale dei conduttori viticoli abruzzesi. Nell'ambito dello "schedario viticolo" oltre ad ogni superficie vitata presente nel corrispondente "fascicolo aziendale", sono stati riportati sia i dati inerenti la superficie condotta e riscontrata in ambito SIGC, sia tutte le informazioni di carattere tecnico, agronomico e di idoneità produttiva.

La realizzazione del nuovo "schedario viticolo" regionale quindi, è passata attraverso una opportuna "fase transitoria" che ha comportato il passaggio dei dati dai vecchi sistemi informativi quali "potenziale viticolo e albi dei vigneti" in dotazione e gestione presso la Regione Abruzzo, nel nuovo ambiente informatico ormai collegato con la gestione del fascicolo aziendale detenuto dai CAA.

Contestualmente alla fase sopracitata è stato realizzato anche il trasferimento dal vecchio "Potenziale" dei diritti di reimpianto nel nuovo ambiente informatico, del "Registro Pubblico dei Diritti", gestito sempre dalle Regioni in ambito SIAN ai sensi della Legge n. 46 del 06.04.2007 e consultabile nell'area dei servizi del "Fascicolo Aziendale". In tale registro, le Regioni gestiscono sia i diritti di reimpianto aziendali che quelli della "Riserva" regionale.

La regione, inoltre, gestisce le attività finalizzate alla presentazione delle Dichiarazioni dei produttori ed il loro controllo, (Fase Gestionale), attraverso procedimenti amministrativi, al fine di assicurare il costante aggiornamento dello "Schedario Viticolo".

2 FINALITA'

:

Le presenti disposizioni disciplinano le modalità applicative delle norme comunitarie e nazionali vigenti in materia di gestione del potenziale produttivo viticolo, a partire dalla campagna 2014/2015, al fine di consentire a livello regionale una efficiente azione di semplificazione amministrativa che abbia una ricaduta positiva sia sull'Amministrazione, che sugli Enti coinvolti e utenti del settore .

3 RIFERIMENTI NORMATIVI

Disposizioni amministrative

- Legge 7 agosto 1990, n. 241 contenente nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;
- D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa;
- L.R. 31/2014 avente ad oggetto "Legge organica in materia di procedimento amministrativo, sviluppo dell'amministrazione digitale e semplificazione del sistema amministrativo regionale e locale e modifiche alle LL.RR. 2/2013 e 20/2013"

o Disposizioni per la gestione del Potenziale produttivo viticolo

- Reg. (CE) n. 479/2008 del Consiglio del 29 aprile 2008 relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, che modifica i Reg. (CE) 1493/99, Reg. (CE)n. 1782/2003, Reg. (CE) n. 1290/2005 e Reg. (CE) n. 3/2008 e abroga il Reg. (CE) n. 2392/1986 e il Reg. (CE) 1493/99 e successive modifiche (in seguito Regolamento);
- Regolamento (CE) n. 491/2009 del Consiglio del 25 maggio 2009, che modifica il Regolamento (CE) n. 1234/2007 recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM);
- Regolamento (CE) n. 1234/2007 e s. m. e i. del Consiglio del 22 ottobre 2007, recante l'organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli, Regolamento unico OCM;
- Reg. (CE) n. 555/2008 della Commissione del 28 giugno 2008 recante modalità di applicazione del Reg. (CE) 479/2008 del Consiglio in ordine ai programmi di sostegno, agli scambi con i paesi terzi, al potenziale produttivo e ai controlli nel settore vitivinicolo;
- D.M. 26 luglio 2000 contenente termini e modalità per la dichiarazione delle superfici vitate.
- Decreto Legislativo n. 61 dell'8 aprile 2010 recante la tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini, in attuazione dell'articolo 15 della Legge 7 luglio 2009, n. 88;
- Decreto Ministeriale 16.12.2010 recante disposizioni applicative del Decreto Legislativo n. 61 dell'8 aprile 2010 relativo alla tutela delle DO e IG dei vini, per quanto concerne la disciplina dello schedario viticolo e la rivendicazione annuale delle produzioni;
- DGR n. 81/2001 concernente "Modalità applicative delle disposizioni comunitarie previste dai Reg. CE n. 1493/99 e 1227/2000 in materia potenziale produttivo del comparto viticolo della Regione Abruzzo";
- D.G.R. n. 886/2003 concernente divieto di trasferimento dei diritti di reimpianto vigneti al di fuori della Regione Abruzzo;
- DGR n. 157/2011 concernente "Organizzazione del potenziale produttivo viticolo della Regione Abruzzo ai sensi del Reg. (CE) n. 491/2009 del Consiglio e del Reg. (CE) n. 555/2008 della Commissione". Modalità applicative delle disposizioni del Decreto Legislativo n. 61/2010, relativo alla tutela delle DO e IG dei vini, alla disciplina dello Schedario Viticolo e alla dichiarazione e rivendicazione annuale delle produzioni";
- DGR n. 571/2012 recante Reg. (CE) n. 436/2009. Decreto Legislativo n. 61/2010. Decreto Ministeriale 16.12.2010. Allineamento delle superfici vitate nello Schedario Viticolo. Approvazione del Piano Operativo della Regione Abruzzo.

Classificazione regionale delle varietà di vite

- Accordo 25 luglio 2002 tra il Ministro delle Politiche Agricole e Forestali, le Regioni e Province autonome in materia di classificazione delle varietà di vite, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 212 del 10.09.2002, che all'art. 1 stabilisce che la classificazione delle varietà di vite per uva da vino viene effettuata dalle Regioni e Province autonome sulla base di linee generali contenute nell'accordo medesimo;
- DGR n. 255 del 23.04.2012 concernente la classificazione delle varietà di vite idonee alla produzione di uva da vino per la Regione Abruzzo;
- Determina Dirigenziale n. DH27/176 del 30.08.2013 avente ad oggetto "Decreto Legislativo n. 61/2010, art. 6 comma 8. Predisposizione della Lista Positiva delle Menzioni (Toponimi e Nomi Tradizionali) di Vigna valida per le DOP di vini della Regione Abruzzo per la Campagna 2013/2014";

Sono, inoltre, fatte salve le disposizioni nazionali e regionali che annualmente recepiscono le disposizioni comunitarie e le disposizioni nazionali e comunitarie non riportate nel presente testo.

4 DEFINIZIONI

Data di impianto: data di messa a dimora delle barbatelle, anche nel caso di sovrainnesto.

Campagna viticola: la campagna di produzione dei prodotti disciplinati dall'allegato III, parte III bis, del regolamento 1234/2007 che inizia il 1° agosto di ogni anno e termina il 31 luglio dell'anno successivo.

Conduttore: la persona fisica o giuridica che a qualunque titolo coltiva una superficie vitata. Il conduttore è identificato, secondo quanto disposto dalla AGEA attraverso il Codice Unico dell'azienda agricola (CUAA).

Unità vitata (UV): superficie continua coltivata a vite che ricade su una particella catastale, condotta da una singola azienda, che è omogenea per le seguenti caratteristiche: forma di allevamento, sesto di coltivazione e densità d'impianto, anno d'impianto, presenza di irrigazione, tipologia delle strutture, stato di coltivazione, varietà di uva (è tuttavia consentita la presenza di vitigni complementari, purché gli stessi non superino il 15% del totale; in tal caso è fatto l'obbligo di indicare gli specifici vitigni e la percentuale di ceppi relativi ad ogni vitigno complementare) e l'attitudine a produrre vino DOCG, DOC e IGT (DOP e IGP).

Unità vitata estesa: è costituita da più unità vitate contigue aventi le stesse caratteristiche agronomiche e di impianto e condotte da una singola azienda.

Appezzamento viticolo: una superficie continua coltivata a vite, costituita da una o più unità vitate contigue ed omogenee per le seguenti caratteristiche: orientamento dei filari e sesto di coltivazione.

Parcella viticola: superficie vitata continua condotta da un'unica azienda.

Superficie vitata: la superficie coltivata a vite misurata all'interno del sesto di impianto (da filare a filare e da vite a vite) aumentata, in misura del 50% della distanza tra le file nel sesto di impianto oppure fino ad un massimo di tre metri per le aree di servizio, ivi comprese le capezzagne e le scarpate in caso di sistemazioni a terrazze o gradoni o piani raccordati, qualora effettivamente esistenti. Per i filari singoli la superficie vitata da considerarsi, per quanto attiene le fasce laterali, sarà fino ad un massimo di metri 1,5 per lato e di tre metri sulle testate per le aree di servizio, ivi comprese le capezzagne, qualora effettivamente esistenti.

Superficie vitata non più in produzione: la superficie coltivata a vite ove sia individuabile il sesto di impianto e la presenza di ceppi di vite diffusa per almeno il 50% della superficie totale.

Vigneto: unità di base, costituita da un'Unità Vitata o un'Unità Vitata estesa o da un insieme dio Unità Vitate o di Unità Vitate estese, anche non contigue, compatibile con le condizioni previste dal relativo disciplinare di produzione a DO.

Estirpazione: eliminazione completa alla radice dei ceppi di vite presenti su una superficie vitata.

Impianto: la messa a dimora definitiva di barbatelle di vite, innestate o non innestate, per la produzione di varietà di uve classificate da vino o per la coltura di piante madri per marze.

Diritto di impianto: il diritto di piantare una superficie vitata, proveniente dalla riserva.

Diritto di reimpianto: il diritto di piantare viti su una superficie equivalente, in coltura pura, a quella in cui ha avuto luogo o deve avere luogo l'estirpazione.

Diritto di nuovo impianto: il diritto di piantare viti senza che ci sia una corrispondente estirpazione (per consumo familiare, per misure di ricomposizione fondiaria o di espropriazione per motivi di pubblica utilità, per la coltura di piante madri marze, destinate a scopi di sperimentazione).

Potenziale viticolo aziendale: le superfici vitate impiantate nell'azienda con varietà classificate per la produzione di vino ed i diritti di impianto e reimpianto posseduti.

Superficie irrigua: una superficie vitata sulla quale sia installato un impianto fisso di irrigazione e sulla quale non venga praticata la sola irrigazione di soccorso.

Sovrainnesto: l'innesto di una vite già precedentemente innestata.

DO: si intende in modo indistinto "denominazione di origine protetta, e/o denominazione di origine controllata e garantita e/o denominazione di origine controllata.

Resa: è la quantità di uva, espressa in quintali ad ettaro, e fissata nei singoli disciplinari di produzione, che ha diritto ad essere rivendicata a D.O.

Fallanza: la sporadica e temporanea assenza di viti all'interno del sesto di impianto. Per le produzioni a DO che indicano una densità di impianto nel disciplinare di produzione, eventuali fallanze, entro il limite del 10%, non incidono sulla determinazione della capacità produttiva.; oltre tale limite la resa deve essere ridotta proporzionalmente al numero dei ceppi mancanti. Tale riduzione della resa non comporta riduzione della superficie iscritta anche ai fini dell'esercizio del diritto di reimpianto. Fallanze oltre il 30% comportano la perdita dell'idoneità a produrre vini a D.O.

Anno di entrata in produzione ai fini della rivendicazione a DO: in tutti i casi non previsti dai disciplinari, per la produzione piena si intende il terzo anno vegetativo per i nuovi impianti e il secondo anno vegetativo per i sovrainnesti. Nel caso in cui l'impianto sia realizzato entro il mese di luglio, il primo anno vegetativo coincide con l'anno di impianto. Fatte salve eventuali limitazioni previste dal disciplinare, le percentuali massime di produzione sono del 50% per il secondo anno dall'impianto e del 100% per gli anni successivi sulla base della resa indicata nel relativo disciplinare di produzione.

Idoneità tecnico produttiva delle superfici vitate ai fini dell'iscrizione allo schedario: è quella riferita alle caratteristiche agronomiche e ambientali riportate nel disciplinare di produzione quali, principalmente, la delimitazione dell'area di produzione (comprese quelle delle sottozone e delle indicazioni geografiche aggiuntive) e la loro individuazione a GIS, limiti di altitudine, esposizioni, estremi catastali, vitigno o vitigni e loro percentuale, anno di impianto, anno di entrata in produzione, numero ceppi, sesto di impianto, forma di allevamento, toponimo di vigna.

Impianti sperimentali: si intendono le superfici vitate a scopo di sperimentazione, non commerciali, sulle quali sono realizzati progetti che consentono la valutazione di conoscenze innovative, in particolare l'adattabilità all'ambiente, nonché finalizzati al miglioramento qualitativo della produzione e alla sostenibilità della viticoltura e dell'enologia abruzzesi secondo parametri economici, sociali ed ambientali.

5 PROCEDURA PER LA GESTIONE DEL POTENZIALE PRODUTTIVO VITICOLO

Secondo la normativa vigente, il conduttore di superfici vitate deve in primo luogo costituire o aggiornare il proprio fascicolo aziendale presso un Centro di Assistenza Agricola (di seguito C.A.A.) o presso la Direzione Politiche Agricole della Regione.

Per l'aggiornamento del produttivo viticolo regionale le comunicazioni e dichiarazioni e gli eventuali allegati devono essere presentati alla Regione dal conduttore di superfici vitate in forma cartacea e, se possibile, per via telematica (PEC o portale SIN-AGEA).

La modulistica relativa alle comunicazioni e dichiarazioni di aggiornamento dello schedario a carico del conduttore verranno predisposte con atto del Dirigente del Servizio Regionale competente in materia di OCM del Settore Vitivinicolo della Direzione Politiche Agricole.

Il potenziale produttivo viticolo regionale è formato da:

- 1. superficie effettivamente vitata;
- 2. diritti di reimpianto detenuti dai produttori e iscritti al registro informatico dei diritti di reimpianto;
- 3. diritti di impianto presenti in riserva.

Le informazioni relative alle superfici vitate sono contenute nello schedario viticolo.

6 COSTITUZIONE E AGGIORNAMENTO DEL FASCICOLO AZIENDALE

Tutti i conduttori che intendono impiantare, estirpare, reimpiantare o trasferire in altra azienda il diritto di reimpianto acquisito da altra azienda hanno l'obbligo di costituire/aggiornare il fascicolo aziendale di cui al DPR n. 503 del 01.12.1999 e del D.Lgs 99/2004, tale obbligo si inquadra nel contesto della semplificazione della documentazione amministrativa.

La costituzione/aggiornamento del fascicolo aziendale deve essere effettuata presso un Centro di Assistenza Agricola (CAA) autorizzato da AGEA, o presso la Direzione Politiche Agricole, previo conferimento di mandato scritto, antecedentemente alla richiesta di una qualunque autorizzazione che comporti la variazione delle superfici inserite nello schedario viticolo.

Pertanto, è necessario che le superfici interessate da qualsiasi variazione siano correttamente dichiarate sia nel fascicolo aziendale che nello schedario vitivinicolo.

Per le regole di costituzione e aggiornamento del fascicolo aziendale si rimanda alle disposizioni contenute nel manuale per la tenuta del fascicolo aziendale emesso dal coordinamento AGEA con circolare n. ACIU.2005.210 del 20.04.2005 e alla circolare ACIU.2007.237 del 06.04.2007ed eventuali ulteriori disposizioni impartite da AGEA.

7 SCHEDARIO VITICOLO

Lo schedario viticolo, strutturato ai sensi del Reg. Ce n. 436/2009, è parte integrante, quale sistema integrato di gestione e controllo (SIGC) ed è dotato di un sistema di identificazione geografica (GIS).

Le superfici vitate presenti a schedario viticolo sono iscritte ed identificate per particella catastale (come per tutti gli altri usi del suolo), e al loro interno per unità vitate. Su ogni particella catastale insiste almeno una unità vitata.

Per la gestione ed il controllo del potenziale produttivo viticolo ogni superficie vitata, anche se non in produzione, deve essere iscritta allo schedario viticolo.

Pertanto l'iscrizione della unità vitate nello schedario costituisce presupposto inderogabile per procedere a variazioni del potenziale produttivo viticolo aziendale e per accedere alle misure strutturali e di mercato definite dalla normativa comunitaria, nazionale e regionale, e per effettuare la dichiarazione annuale di vendemmia, produzione e rivendicazione delle produzioni a DO e IG. Le informazioni presenti sullo schedario sono a disposizione degli Enti e delle Strutture di controllo incaricati alla gestione e al controllo delle rispettive DO e IG, nonché agli organi dello Stato preposti ai controlli ed alla vigilanza ed ai Consorzi di Tutela riconosciuti ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo n. 61/10.

8 VIOLAZIONI IN MATERIA DI DIVIETO TRANSITORIO DI IMPIANTO DI VITI

Ai sensi dell'art. 85 del Regolamento i produttori estirpano a loro spese le superfici vitate impiantate posteriormente al 31 agosto 1998 senza disporre dei corrispondenti diritti di impianto. In attesa dell'estirpazione, le uve e i prodotti vinicoli ottenuti dalle uve raccolte sulle superfici irregolari possono essere messi in circolazione solo se destinate alla distillazione ed esclusivamente a spese del produttore. I prodotti ottenuti dalla distillazione non possono essere utilizzati per la preparazione di alcole con titolo alcolometrico volumico effettivo pari o inferiore a 80 % vol; Fatte salve, se del caso, le sanzioni già previste dalla normativa in vigore, i produttori che non hanno ottemperato all'obbligo di estirpazione a partire dal 31 dicembre 2008 sono soggetti a sanzioni proporzionate alla gravità, alla portata e alla durata dell'inadempienza.

La scadenza del divieto transitorio di nuovi impianti al 31 dicembre 2015, fissata dall'articolo 90, paragrafo 1 del Regolamento, per varietà di uve classificate per la produzione di vino, nonché il sovrainnesto di varietà di uve classificate per la produzione di vino su varietà diverse dalle varietà di uve da vino, lascia impregiudicati gli obblighi di cui sopra.

In deroga a tale divieto possono essere concessi diritti di nuovo impianto per le superfici:

- a) destinate a misure di ricomposizione fondiaria o di esproprio per motivi di pubblica utilità, adottate in applicazione di norme nazionali o regionali;
- b) destinate a scopi di sperimentazione;
- c) destinate a coltura di piante madri per marze;
- d) il cui vino o i cui prodotti vitivinicoli sono destinati esclusivamente al consumo familiare. I diritti di reimpianto concessi a norma dell'art. 4 paragrafo 5 del regolamento (CE) n. 1493/1999 sono utilizzati nel corso dei periodi in esso previsti.

9 REGISTRO INFORMATICO DEI DIRITTI DI REIMPIANTO

Il registro informatico pubblico dei diritti di reimpianto (di seguito registro) è una banca-dati informatica, istituita ai sensi dell'art. 4-ter del decreto Legge 15 febbraio 2007 n. 46 al fine di

garantire la corretta gestione dei diritti. Esso è gestito dalla Regione attraverso le applicazioni informatiche rese disponibili su SIAN. Nel registro confluiscono tutti i diritti di reimpianto concessi a seguito di estirpazione nonché i diritti di nuovo impianto concessi dalla Regione ai sensi dell'art. 9 del DM 16 dicembre 2010.

10 RISERVA REGIONALE DEI DIRITTI D'IMPIANTO

La Riserva regionale dei diritti d'impianto, organizzata e utilizzata dalla competente struttura della Regione Abruzzo quale strumento per una razionale gestione del potenziale produttivo viticolo. Alla riserva confluiscono gratuitamente:

- o diritti di nuovo impianto, se non utilizzati secondo il termine previsto;
- o diritti di reimpianto scaduti e non utilizzati entro il termine previsto;
- o diritti prelevati dalla riserva regionale e non utilizzati dal produttore entro la fine della seconda campagna vitivinicola successiva a quella in cui sono stati concessi;
- o diritti di reimpianto conferiti volontariamente alla riserva da parte dei produttori che li detengono.

11 CONCESSIONE DEI DIRITTI DELLA RISERVA REGIONALE

I diritti della riserva possono essere utilizzati:

- a) per impiantare vigneti da iscrivere a schedario con l'idoneità alla produzione di vini a DO e IG;
- b) per produrre vini a DO e IG su superfici realizzate con diritti di nuovo impianto che sono giunte al termine del periodo di sperimentazione vitivinicola;
- c) per altri utilizzi ritenuti importanti per specifiche finalità individuate dalla Regione Abruzzo. I diritti della riserva regionale sono concessi tenendo conto, in particolare, delle caratteristiche del conduttore, della specializzazione viticola, delle specificità vitivinicole, delle peculiarità ambientali e sociali delle aree viticole regionali, con particolare riguardo all'altitudine.

Con successivi atti della competente struttura della Regione Abruzzo verrà disposta la concessione di tali diritti definendo i criteri, i beneficiari e le eventuali priorità e limitazioni.

Ai fini dell'istruttoria necessaria alla concessione dei diritti della riserva regionale la Regione si avvale dei Servizi della Direzione Politiche Agricole competenti.

I produttori esercitano i diritti della riserva entro la seconda campagna successiva a quella in cui sono concessi. Decorso tale termine, i diritti non utilizzati riconfluiscono nella riserva.

Gli impianti realizzati con diritti prelevati dalla riserva regionale non possono dar luogo a un diritto di reimpianto oggetto di trasferimento per un periodo di almeno cinque campagne a decorrere da quella successiva all'impianto.

Il conduttore per la concessione del diritto prelevato dalla riserva regionale deve versare alla Regione un corrispettivo ad ettaro, quale valore del diritto di reimpianto stabilito nello specifico provvedimento. Tale importo può essere opportunamente ridotto in caso di superfici destinate a sperimentazione vitivinicola (da avviare o conclusa) o per attività particolarmente significative di interesse regionale.

I diritti della riserva si estinguono se non sono assegnati entro la quinta campagna successiva a quella in cui sono stati versati in essa.

12 DIRITTI DI NUOVO IMPIANTO

- I diritti di nuovo impianto possono essere concessi dall'amministrazione regionale competente soltanto se destinati:
- a) alla realizzazione di vigneti per consumo familiare fino ad Ha 0,10;
- b) a favore di produttori i cui terreni vitati siano stati interessati da misure di ricomposizione fondiaria o di esproprio di pubblica utilità adottate in applicazione di norme nazionali o regionali;
- c) alla realizzazione di vigneti sperimentali
- d) alla realizzazione di vigneti per la produzione di piante madri per marze.
- Il diritto concesso viene iscritto nel registro informatico dei diritti di reimpianto

I diritti di nuovo impianto devono essere esercitati entro la fine della seconda campagna viticola successiva a quella in cui sono stati concessi. In caso contrario riconfluiscono nella riserva regionale con la corrispondente cancellazione dal registro.

L'estirpazione di tali superfici non genera il diritto di reimpianto.

13 ESTIRPAZIONE DEI VIGNETI

Ai fini dell'espianto del vigneto, il conduttore ha l'obbligo di darne comunicazione entro 30 giorni dall'avvenuta estirpazione alla Regione Abruzzo - Servizio competente per territorio.

I lavori di estirpazione devono riguardare soltanto i vigneti presenti sulla Scheda delle Superfici Vitate dello schedario viticolo e privi di anomalie.

L'estirpazione origina un diritto di reimpianto, ovvero il diritto a realizzare nella stessa azienda una superficie vitata equivalente a quella estirpata che viene riportata sul registro dei diritti. La procedura è la seguente:

- a) Il conduttore presenta la comunicazione di avvenuta estirpazione al Servizio competente utilizzando il modello specifico. Alla comunicazione deve essere allegata la documentazione prevista (copia del documento di identità in corso di validità, eventuale di dichiarazione dei proprietari, piantina dei vigneti estirpati);
- b) l'Amministrazione *entro 90 giorni* effettua gli opportuni accertamenti, se il caso anche in azienda (quando con l'utilizzo del Gis-Web e dello schedario viticolo verifica una incongruenza), aggiorna il registro dei diritti e ne da comunicazione al conduttore viticolo, specificando la superficie del diritto di reimpianto concesso e i termini di utilizzazione.

14 REIMPIANTO DEI VIGNETI

Il reimpianto di un vigneto può essere effettuato soltanto in forza di un diritto.

Il diritto di reimpianto può essere ottenuto mediante l'estirpazione di una equivalente superficie vitata o acquistato da un altro produttore o dalla riserva regionale o in forza di una precedente normativa.

Ai sensi dell'art. 63 del Regolamento applicativo, i diritti di reimpianto possono essere assegnati anche anticipatamente ai produttori che s'impegnano ad estirpare una superficie vitata equivalente prima della fine della terza campagna successiva a quella in cui il vigneto è stato impiantato.

Il materiale vivaistico da utilizzare nelle operazioni di reimpianto deve essere prodotto nel rispetto della normativa che disciplina la produzione e la commercializzazione del materiale di moltiplicazione della vite.

15 REIMPIANTO DA DIRITTO IN PORTAFOGLIO, PRESENTE NEL REGISTRO DEI DIRITTI

L'iter procedurale è il seguente:

- a) l'agricoltore presenta comunicazione alla Regione Abruzzo Servizio competente per territorio, utilizzando il modello specifico, entro 30 giorni dell'avvenuto reimpianto, allegando la copia del documento d'identità e l'eventuale dichiarazione dei proprietari. (diritto di reimpianto da esercitarsi entro la quinta campagna successiva al rilascio).
- b) l'Amministrazione entro 210 giorni verifica in loco se il vigneto è stato realizzato in conformità alle disposizioni vigenti, ne effettua la misurazione lo riporta sul Gis, realizza la scheda Unar e aggiorna il registro dei diritti. Al conduttore rilascia la Scheda delle Superfici Vitata aggiornata.

16 REIMPIANTO ANTICIPATO

Il diritto di reimpianto anticipato di un vigneto è concesso al produttore che s'impegna per iscritto ad estirpare in un'unica soluzione un'equivalente superficie vitata esistente in azienda, entro la fine della terza campagna successiva a quella in cui il vigneto è stato impiantato. L'impegno deve

essere corredato da polizza fideiussoria stipulata a favore dell'Amministrazione, per un importo pari a euro 6.000,00 per ettaro e con durata fino all'estirpazione del vecchio vigneto;

Per ottenere il diritto di reimpianto anticipato di un vigneto è necessario che il produttore dimostri di non possedere diritti in portafoglio o di possederne in quantità insufficiente per la realizzazione del nuovo vigneto;

Fino a quando non è stato estirpato il vecchio vigneto non è consentito produrre vino da commercializzare con uve che provengono simultaneamente sia dal nuovo impianto sia da quello da estirpare. In caso di produzione simultanea, i prodotti vitivinicoli ottenuti da uno dei due vigneti possono essere messi in circolazione soltanto se destinati alla distillazione (art.63 paragrafo 3 del Regolamento di attuazione). In tale caso le operazioni devono essere preventivamente autorizzate da parte dell'Amministrazione che ha concesso il diritto di reimpianto anticipato e segnalate all'Ispettorato Centrale per il Controllo della Qualità e Repressione Frodi dei Prodotti Agroalimentari competente per territorio. In caso di non estirpazione o di estirpazione solo in parte del vecchio vigneto entro il termine stabilito, il vigneto è considerato illegale e quindi soggetto al divieto di impianto disposto dall'articolo 90, paragrafo 1, del Regolamento;

L'iter procedurale per effettuare un reimpianto anticipato é il seguente:

- a) l'agricoltore presenta richiesta alla Regione Abruzzo Servizio Ispettorato Provinciale dell'Agricoltura competente per territorio utilizzando il modello apposito. Nella domanda il produttore deve indicare che non sarà prodotta uva nel nuovo vigneto prima della fine della terza campagna successiva a quella in cui il vigneto è stato impiantato o che l'uva eventualmente prodotta prima del suddetto termine sarà utilizzata soltanto destinandola alla distillazione; inoltre, deve allegare garanzia fidejussoria a favore dell'Amministrazione, pari a € 6.000,00 a titolo di cauzione dell'impegno;
- b) l'Amministrazione, entro 60 giorni dalla data di presentazione della domanda, eseguita l'istruttoria autorizza l'impianto anticipato; l'autorizzazione è valida per due campagne successive a quella in cui è stata concessa; in essa sono evidenziati gli obblighi assunti dal richiedente e le prescrizioni del caso;
- c) il conduttore viticolo comunica all'Amministrazione, entro 60 giorni dalla ultimazione dei lavori, la data in cui il nuovo vigneto di impianto anticipato è stato realizzato, utilizzando l'apposito modello;
- d) l'Amministrazione entro 210 giorni verifica se il nuovo vigneto è stato realizzato in conformità all'autorizzazione, lo riporta sul Gis e realizza la scheda Unar;
- e) il conduttore viticolo comunica all'Amministrazione, entro 30 giorni dalla ultimazione dei lavori, la data in cui il vecchio vigneto è stato estirpato, utilizzando il modello apposito. In mancanza di tale comunicazione l'ufficio procede alle verifiche del caso, al fine di attivare l'eventuale procedimento sanzionatorio;
- f) l'Amministrazione entro 210 giorni verifica in loco l'estirpazione, aggiorna il Gis, schedario e il registro dei diritti; procede allo svincolo della fideiussione.

17 TRASFERIMENTO DEI DIRITTI DI REIMPIANTO

Ai sensi del Regolamento, art. 92, par. 4, i diritti di reimpianto sono esercitati nella stessa azienda in cui il vigneto è stato estirpato.

I diritti di reimpianto concessi corrispondono ad una superficie equivalente (uguale) estirpata in coltura pura (specializzata) salvo se utilizzati in superfici irrigue.

I diritti di reimpianto sono esercitati nell'azienda per la quale sono stati concessi.

Salvo particolari ed eventuali deroghe i diritti di reimpianto possono essere, parzialmente o totalmente trasferiti ad altra azienda sul solo territorio della Regione Abruzzo (DGR 886/2003).

Tali condizioni si applicano ai diritti di reimpianto acquisiti nell'ambito di disposizioni legislative comunitarie, nazionali o regionali precedenti.

I diritti di reimpianto concessi a norma dell'art. 4, paragrafo 5, del Reg.(CE) 1493/99 sono utilizzati entro la quinta campagna successiva a quella in cui sono stati rilasciati.

L'utilizzo dei diritti di reimpianto originati da vigneti estirpati nella Regione Abruzzo è limitato esclusivamente all'ambito territoriale della Regione Abruzzo, con la sola deroga di poter essere utilizzati per impianto di superfici vitate al di fuori del territorio regionale nell'ambito della stessa proprietà aziendale a cui sono stati concessi.

In tutti gli altri casi non sarà pertanto rilasciato dalla Regione Abruzzo il nulla osta al trasferimento di diritti al reimpianto verso aziende ubicate al di fuori del territorio regionale.

I diritti trasferibili sono solo tutti quelli iscritti nel registro dei diritti.

Tuttavia, in deroga, ai sensi del par. 5 dello stesso articolo, i diritti possono essere trasferiti a favore di altri produttori in un'altra azienda a condizione che:

- una parte dell'azienda interessata sia trasferita a quest'altra azienda;
- le superfici di quest'altra azienda siano destinate alla produzione di vini DOCG o DOC o IGT o alla coltura di pianti madri per marze;

Il diritto trasferito deve essere esercitato entro e non oltre la fine della seconda campagna successiva a quella in cui è stato effettuato il trasferimento ed entro i limiti di validità del diritto medesimo. Qualora il produttore non provveda entro il suddetto termine il diritto confluisce nella riserva regionale.

In ambito regionale, il diritto di reimpianto può essere ceduto a favore di un'altra persona, fisica o giuridica, o un'associazione di persone avente titolo, con scrittura privata resa conforme alle norme di legge (registrata);

La procedura di trasferimento del diritto di reimpianto è la seguente:

- a) Il conduttore viticolo acquirente comunica alla Regione Abruzzo Servizio competente, il trasferimento del diritto, utilizzando il modello apposito, impegnandosi all'utilizzo dello stesso entro le due campagne viticole successive. Alla comunicazione devono essere allegati i documenti seguenti:
 - copia documento d'identità in corso di validità;
 - 2. eventuale dichiarazione dei proprietari;
 - 3. l'atto di trasferimento del diritto registrato.

L'atto deve essere firmato da tutti i proprietari interessati, sia cedenti sia acquirenti, e corredato dalla fotocopia del documento d'identità valido di tutti i contraenti.

- b) L'Amministrazione entro 60 giorni procede all'aggiornamento del registro dei diritti sia dell'acquirente che del venditore.
- Nel caso di trasferimento del diritto d'impianto da altra Regione o Provincia autonoma il conduttore viticolo acquirente provvede a comunicare all'Amministrazione Servizio competente, il trasferimento del diritto, utilizzando il modello apposito impegnandosi al suo utilizzo entro due campagne viticole successive. Alla comunicazione devono essere allegati i documenti seguenti:
 - copia documento d'identità in corso di validità;
 - eventuale dichiarazione dei proprietari;
 - diritto di provenienza;
 - l'atto di trasferimento del diritto registrato.

L'atto deve essere firmato da tutti i proprietari interessati, sia cedenti sia acquirenti, e corredato dalla fotocopia del documento d'identità valido di tutti i contraenti.

d) L'Amministrazione entro 90 giorni procede alla verifica presso l'Amministrazione di provenienza del diritto e all'aggiornamento del registro dei diritti dell'acquirente.

18 DIRITTI DI NUOVO IMPIANTO PER SPERIMENTAZIONE VITICOLA

I nuovi impianti di vigneti sperimentali autorizzati in deroga al divieto comunitario, sono validi soltanto per il periodo della sperimentazione. I prodotti da essi ottenuti non possono essere commercializzati, fatto salvo il loro uso nel contesto della sperimentazione (art. 60, par. 2 del Regolamento di attuazione). Decorso il periodo stabilito per la sperimentazione le viti devono essere estirpate a spese del produttore. L'estirpazione non origina diritti di reimpianto. Le superfici vitate non estirpate entro il periodo stabilito sono considerate illegali e quindi soggette alle sanzioni previste dalle norme vigenti in materia.

Per le varietà di viti impiantate a scopo sperimentale le cui prove si sono concluse con esito positivo, è possibile avviare l'iter procedurale per ottenere sia la classificazione delle varietà medesime nell'elenco di quelle idonee alla coltivazione sia il mantenimento dell'impianto a fini commerciali. Allo scopo il produttore può utilizzare, dandone comunicazione all'Amministrazione – Servizio competente, un diritto di reimpianto o di nuovo impianto. Questa disposizione si applica anche ai vigneti sperimentali autorizzati anteriormente al 1° agosto 2000.

L'autorizzazione per nuovi impianti destinati alla sperimentazione è concessa dalla Regione Abruzzo - Direzione Agricoltura - Servizio Produzioni Agricole e Mercato. La procedura di autorizzazione è la seguente:

- a) la richiesta può essere presentata da aziende viticole singole o associate, Consorzi di Tutela vini, Enti pubblici o Istituzioni scientifiche operanti nel campo della viticoltura, utilizzando il modello apposito. Alla domanda deve essere allegata, copia del documento d'identità in corso di validità, l'eventuale dichiarazione dei proprietari e una relazione tecnica che illustra le finalità della sperimentazione, ne precisa la prevista durata. Inoltre, la piena disponibilità a divulgare i risultati della sperimentazione ed a consentire visite in loco di tecnici pubblici o ricercatori di altre istituzioni scientifiche. I risultati ottenuti dalla ricerca e/o sperimentazione devono essere messi a disposizione della Regione. In particolare nella richiesta devono essere indicati:
 - 1) i riferimenti catastali, l'estensione della superficie vitata da impiantare e la planimetria catastale sulla quale risulti evidenziata la posizione del vigneto;
 - 2) impegno a non iscrivere le superfici all'idoneità dei vigneti a produrre DOCG o DOC, ad estirpare le medesime a conclusione del periodo di sperimentazione, fatto salvo quanto previsto ai fini del mantenimento del vigneto;
 - 3) l'impegno a non commercializzare i prodotti ottenuti nel periodo di sperimentazione.
- b) La Regione entro 60 giorni effettua l'istruttoria e concede l'autorizzazione. L'impianto deve essere realizzato entro 180 giorni dalla data dell'autorizzazione concessa;
- C) Il conduttore viticolo entro 30 giorni dall'avvenuto impianto ne da comunicazione alla Regione Abruzzo Direzione Agricoltura Servizio Produzioni Agricole e Mercato, utilizzando l'apposito modello. Qualora la sperimentazione non coinvolge direttamente l'Amministrazione, il responsabile scientifico del progetto di ricerca e/o sperimentazione trasmette alla Regione, entro il 31 dicembre di ogni anno, una relazione sullo stato di avanzamento della tesi ed i risultati conseguiti, nonché gli eventuali fatti modificativi del progetto. Tale disposizione si applica anche agli impianti autorizzati anteriormente al 1º agosto 2000.

Il Servizio competente, delegato dal Servizio Produzioni Agricole e Mercato, verifica in loco se l'impianto è stato realizzato in conformità all'autorizzazione, tiene la registrazione annuale degli impianti sperimentali autorizzati e comunica al Ministero delle Politiche Agricole e Forestali ed alle Amministrazioni competenti per territorio, l'elenco delle aziende autorizzate alla sperimentazione. Lo stesso Servizio cura i risultati finali della sperimentazione proponendo l'eventuale idoneità alla coltivazione del/dei vitigni sperimentati e/o la diffusione dei risultati tramite le forme di divulgazione ritenute opportune.

19 DIRITTI DI NUOVI IMPIANTI PER VIVAISMO VITICOLO (P.M.M.)

I nuovi impianti di vigneti destinati alla produzione di marze possono essere realizzati, in derega al divieto comunitario, unicamente dai produttori in possesso dei requisiti previsti dal D.M. 08.02.2005(ex DPR 24.12.1969, n. 1164), relativo alla moltiplicazione del materiale vivaistico.

Per la realizzazione di tali vigneti sono ammesse soltanto le varietà di vite per uve da vino idonee alla coltivazione in Italia, in base alla classificazione comunitaria. Alla fine del ciclo produttivo i vigneti devono essere estirpati. L'estirpazione non origina diritti di reimpianto, fatta eccezione per i vigneti realizzati con l'impiego di diritti di reimpianto o di nuovo impianto.

Sono escluse dall'impianto le aree nelle quali sono state riscontrate malattie dannose o letali per la vite, nonché le zone che si configurano esposte a tale rischio al momento della domanda o si presume che costituiscano un rischio a breve termine.

Nel corso del periodo di produzione delle marze le uve prodotte non devono essere raccolte o, se raccolte devono essere distrutte o utilizzate per ottenere vini destinati alla distillazione (art. 60, par. 3 del Regolamento di attuazione), allo scopo di evitare turbative del mercato.

La procedura per la realizzazione di vigneti di piante madri per marze è la seguente:

- a) il vivaista presenta la richiesta alla Regione Abruzzo Direzione Agricoltura e per conoscenza al Servizio Fitosanitario regionale, utilizzando l'apposto modello;
- b) l'Amministrazione Servizio competente, effettua il controllo sanitario del materiale vegetativo e del terreno avvalendosi del Servizio fitosanitario addetto al controllo dei vivai,

che rilascia il certificato di idoneità sanitaria e genetica del materiale che s'intende impiegare - e concede l'autorizzazione entro 60 giorni dalla presentazione della domanda;

- c) il vivaista ultimati i lavori, entro 30 giorni comunica all'Amministrazione la data in cui l'impianto è stato realizzato, utilizzando l'apposito modello;
- d) i Servizi competenti verificano in loco se l'impianto è stato realizzato in conformità all'autorizzazione, e inviano all'interessato la relativa comunicazione. Mantengono le registrazioni delle autorizzazioni concesse. Gli impianti eventualmente realizzati con materiali o in ambienti non idonei dal punto di vista sanitario devono essere estirpati a spese del proprietario, secondo le prescrizioni del Servizio Fitosanitario Regionale. Inoltre, provvedono ad aggiornare il Gis e lo schedario viticolo, ed eventualmente il registro dei diritti d'impianto.

20 DIRITTI DI NUOVI IMPIANTI DI VITE DESTINATI AL CONSUMO FAMILIARE

In deroga al divieto vigente, possono essere realizzati nuovi impianti di viti destinati unicamente al consumo familiare. E' ammessa una superficie massima di mq. 1000 (are 10). I produttori interessati non possono coltivare contemporaneamente altri vigneti. Le uve possono essere utilizzate per la produzione di vino o di aceto, purché destinati unicamente al consumo familiare. La procedura è la seguente:

- i produttori interessati a realizzare nuovi impianti per il solo consumo familiare o che già coltivano vigneti destinati unicamente al medesimo scopo, sono soggetti all'obbligo di comunicare, entro 60 giorni dalla realizzazione dell'impianto, alla Regione Abruzzo Direzione Agricoltura Servizio Produzioni Agricole e Mercato e Servizi competenti, utilizzando l'apposito modello, gli estremi catastali dell'impianto, la superficie realizzata, l'ubicazione del vigneto, le varietà di vite utilizzate e la planimetria da cui risulti evidenziata la particella a vigneto.
 - La comunicazione è obbligatoria e l'impianto non è soggetto ad alcuna autorizzazione;
- b) il Servizio competente provvede **entro 60 giorni** alla verifica del vigneto se conforme alle norme vigenti, alla sua rappresentazione sul Gis e a schedario viticolo e ne da comunicazione alla ditta interessata.
- C) L'estirpazione dei suddetti vigneti non origina diritti di reimpianto. In caso di trasgressione delle norme vigenti il vigneto è considerato illegale. Qualora l'azienda intenda produrre vino da commercializzare il produttore può utilizzare, previa autorizzazione, un diritto di reimpianto o di nuovo impianto. L'impianto di viti per uso familiare può essere destinato a scopi commerciali, purché il vigneto sia conforme alle norme vigenti in materia.

21 RICONVERSIONE VARIETALE MEDIANTE SOVRAINNESTO

Un impianto di vite esistente e in regola con la normativa vigente può essere riconvertito sostituendo, mediante sovrainnesto la varietà impiantata con altra iscritta nell'elenco delle varietà idonee alla coltivazione;

La procedura è la seguente:

il conduttore viticolo interessato a realizzare riconversione varietale mediante sovrainnesto ha l'obbligo di comunicare all' Amministrazione – Servizio competente, entro 60 giorni dall'avvenuto sovrainnesto, gli estremi catastali dell'impianto, la superficie sovrainnestata, le varietà di vite utilizzate; allega copia del documento d'identità in corso di validità, l'eventuale dichiarazione dei proprietari, il certificato d'idoneità delle marze;

Il Servizio competente entro 60 giorni provvede all'istruttoria ed aggiorna lo schedario viticolo.

22 ADEGUAMENTO DEL SISTEMA DI ALLEVAMENTO E INFITTIMENTO DEL VIGNETO

In un impianto di vite esistente e in regola con la normativa vigente può essere adeguato il sistema di allevamento per renderlo razionale e idoneo alla meccanizzazione delle operazioni colturali o comunque per esigenze del conduttore;

La procedura è la seguente:

- I conduttori viticoli che modificano la forma di allevamento o provvedono all'infittimento del vigneto sono soggetti all'obbligo di darne comunicazione all' Amministrazione - Servizio competente, indicando gli estremi catastali dell'impianto, la superficie a vigneto, il sistema di allevamento, la varietà di vite, ed eventualmente la planimetria del vigneto in caso di intervento parziale;
- Il Servizio competente provvede all'istruttoria entro 60 giorni e aggiorna lo schedario viticolo. In caso di trasgressione delle norme vigenti (disciplinari)il vigneto può perdere l'idoneità a produrre vini a DO e IG.

23 IDONEITA' A PRODURRE VINI A DENOMINAZIONE DI ORIGINE PROTETTA E A INDICAZIONE GEOGRAFICA PROTETTA

Il conduttore viticolo che intende produrre dal vigneto regolare vini a D.O. e a I.G. sono tenuti a presentare richiesta d'iscrizione utilizzando l'apposito modello all'Amministrazione – Servizio competente, entro il 30 aprile di ogni anno; allegando copia del documento d'identità in corso di validità e l'eventuale dichiarazione dei proprietari;

Il Servizio competente entro 180 giorni provvede all'istruttoria e aggiorna lo schedario viticolo; L'idoneità posseduta può essere cancellata presentando specifica richiesta al Servizio competente sull'apposito modello; lo stesso Servizio entro 60 giorni provvede ad aggiornare lo schedario viticolo.

24 TOPONIMI E NOMI TRADIZIONALI DEI VINI A DENOMINAZIONE DI ORIGINE

Il conduttore viticolo che intende avere la possibilità di utilizzare in etichetta specifiche menzioni quali il toponimo o nome tradizionale di vigna, deve presentare richiesta all'Amministrazione, Servizio competente, sull'apposito modello, entro il 30 aprile di ogni anno, allegando la carta geografica ufficiale che riporta il toponimo o la documentazione probante l'utilizzo del nome tradizionale da almeno 10 anni;

Il Servizio competente entro 60 giorni provvede all'istruttoria e aggiorna lo schedario viticolo, e ne concede l' autorizzazione.

25 CLASSIFICAZIONE DELLE VARIETA' DI VITE PER UVE DA VINO NELLA REGIONE ABRUZZO.

La classificazione riguarda le varietà ammesse alla produzione di uva da vino in Abruzzo. Nella classificazione le varietà di vite sono indicate con il nome, colore della bacca e sinonimi;

Le norme di riferimento per la classificazione delle varietà di vite per uva da vino sono, principalmente, quelle previste all'articolo 24 del Regolamento ed all'Accordo del 25 luglio 2002, tra il Ministro delle Politiche Agricole e Forestali, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano;

Ai fini della coltivazione le varietà di vite per uve da vino sono classificate per ambito territoriale regionale. La Regione si riserva di delimitare ulteriori ambiti produttivi per la valorizzazione di vini DOCG o DOC o IGT o tipici che rivestano in alcune province una notevole importanza economica, al fine di evitare l'insorgenza di azioni turbative dell'offerta regionale;

In Abruzzo sono ammesse alla coltivazione soltanto le varietà della specie *Vitis vinifera* iscritte al Registro nazionale delle varietà di vite, istituito ai sensi dell'articolo 11 del Decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1969;

Per ogni varietà di vite per uva da vino classificata in ambito regionale sono indicati anche varietà per uva a duplice attitudine.

Le varietà di vite per uve da vino coltivate in Abruzzo sono assegnate ad una delle classi seguenti:

• varietà idonee alla coltivazione sono varietà appartenenti alla specie *Vitis vinifera* ed iscritte al Registro nazionale delle varietà di vite coltivate, ammesse alla coltivazione poiché forniscono

vini di buona qualità. L'idoneità alla produzione di vini DOCG o DOC o IGT è stabilita nel disciplinare di produzione di ciascuna denominazione d'origine o indicazione geografica tipica;

- varietà in osservazione sono varietà iscritte al registro nazionale delle varietà di vite per le
 quali sono in corso, nel territorio regionale, prove di attitudine alla coltivazione. I prodotti
 ottenuti da tali varietà possono essere destinati alla produzione di vini da tavola con o senza
 indicazione geografica;
- varietà eliminate dalla classificazione sono varietà la cui attitudine alla coltura si è rilevata insoddisfacente nella zona di produzione.

Ai fini della produzione di vino destinato alla commercializzazione, possono essere impiantate o innestate soltanto le varietà idonee alla coltivazione nella Regione Abruzzo. Tali limitazioni non si applicano alle viti utilizzate a scopo di ricerca e sperimentazione.

Le superfici piantumate con varietà di vite per la produzione di uva da vino non menzionate nella classificazione devono essere estirpate, fatti salvi gli impianti di vite destinati unicamente al consumo familiare.

26 RICONOSCIMENTO DI NUOVE VARIETÀ IDONEE ALLA COLTIVAZIONE

Il riconoscimento di idoneità alla coltivazione di nuove varietà di vite per uva da vino sul territorio regionale, ha luogo sulla base di prove attitudinali effettuate in conformità al protocollo tecnico di seguito riportato, per un periodo di almeno tre vendemmie, e valutate dal competente Servizio Sviluppo Rurale della ex ARSSA, in collaborazione con il CRIVEA.

Le prove di attitudine alla coltivazione che sono in corso di realizzazione alla data di approvazione delle presenti disposizioni, possono essere completate purché conformi al protocollo tecnico di cui al capitolo seguente.

27 PROTOCOLLO TECNICO PER LA VALUTAZIONE DELL'ATTITUDINE ALLA COLTURA DELLA VARIETÀ DI VITE PER UVA DA VINO DA INCLUDERE TRA QUELLE IDONEE ALLA COLTIVAZIONE

L'esame consiste nello studio dell'attitudine alla coltura della varietà di vite oggetto di sperimentazione, effettuato in condizioni colturali considerate normali nella regione. L'iter procedurale è il seguente:

Le varietà oggetto di sperimentazione devono essere confrontate *ceteris paribus* con una o più varietà che figurano nell'elenco delle varietà di vite idonee alla coltivazione in regione. Devono essere prese in considerazione ai fini comparativi soltanto varietà di vite di ampia e consolidata coltivazione sul territorio regionale;

L'ambiente destinato all'esecuzione della prova deve essere idoneo alla viticoltura e tale che, per clima, esposizione e suolo, si possa considerare rappresentativo dell'area viticola su cui insiste. Le dimensioni del vigneto sperimentale devono essere tali da permettere l'ottenimento, in annate normali, di almeno trecento litri di vino per ciascuna varietà in esame, così come per quelle di riferimento.

I dati tecnici relativi alle prove attitudinali devono riguardare almeno tre annate di vinificazione consecutive nell'arco di cinque anni. Durante tali prove per la/le varietà di riferimento si devono valutare alcuni parametri vegeto-produttivi e qualitativi significativi per la valutazione della/le varietà stesse;

• parametri vegetativi:

- epoca di germogliamento;
- epoca di fioritura;
- epoca di invaiatura;
- epoca di maturazione;
- legno di potatura (vigoria);
- fertilità delle gemme basali;

- evoluzione della composizione del mosto durante la maturazione (3-4 rilievi dopo l'invaiatura):
 - zuccheri (espressi in gradi Brix);
 - acidità totale (espressa in grammi per litro di acido tartarico);
 - pH;

parametri produttivi e qualitativi alla raccolta dell'uva:

- peso medio del grappolo (grammi);
- produzione media (kg di uva per ceppo);
- zuccheri (espressi in gradi Brix e in g/l);
- acidità totale (espressa in grammi per litro di acido tartarico);
- acido tartarico (g/l);
- acido malico (g/l);
- pH;

• parametri analitici per i vini bianchi:

- acidità totale (g/l di acido tartarico);
- acido tartarico(g/l);
- acido malico (g/l);
- titolo alcolometrico volumico effettivo (%vol);
- estratto non riduttore (g/l);
- pH;
- zuccheri residui (g/l).

parametri analitici per vini rossi e rosati:

- acidità totale (g/l di acido tartarico);
- acido tartarico (g/l);
- acido malico (g/l);
- titolo alcolometrico volumico effettivo (%vol);
- estratto non riduttore(g/l);
- flavonoidi (mg/l);
- antociani (mg/l);
- polifenoli totali (mg/l);
- pH;
- zuccheri residui (g/l).

Per ogni vinificazione deve essere effettuata, inoltre, una valutazione sensoriale, con assaggio anonimo del vino, al fine di caratterizzarlo (individuazione dei principali descrittori) e attribuirgli un punteggio (test quantitativi, scheda dell'Union Internationale des Enologues) in relazione agli standard di riferimento prescelti (varietà di confronto).

Per la coltivazione della varietà di vite in esame devono essere aggiunte ulteriori indicazioni concernenti la resistenza alla siccità, la particolare suscettibilità a malattie e fisiopatie, la vigoria ecc.

28 CONTROLLI DEL POTENZIALE VITICOLO DI CUI AL ART. 21 DEL D.M. 16 DICEMBRE 2010

Nell'ambito della gestione dello schedario viticolo regionale, la Regione, ai sensi e per gli effetti dell'art.21 del DM 16 dicembre 2010, attua verifiche e controlli, integrando i dati verificati e le informazioni utili contenuti nello schedario con quelli ottenuti a seguito dell'espletamento di attività collaterali, ritenuti indispensabili ad evitare le dichiarazioni di "non conformità" che potrebbero ingenerare successive sanzioni a carico dei conduttori viticoli da parte della stessa Regione o dell'ICQRF.

Le verifiche poste in essere dalla Regione sono effettuate attraverso controlli amministrativi e in loco.

I controlli amministrativi sono sistematici e comportano, fra l'altro, controlli incrociati con i dati del sistema integrato di gestione e di controllo previsto dal titolo II, capo 4, del Regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio;



L'Amministrazione può eseguire controlli in loco mediante il campionamento di una percentuale idonea di produttori, in base ad un'analisi di rischio ai sensi dell'articolo 79 del Regolamento.

Per verificare il rispetto delle disposizioni relative al potenziale produttivo, compreso il rispetto del divieto di nuovi impianti, l'Amministrazione si avvale dello schedario viticolo e di tutti gli altri strumenti informatici ufficiali disponibili (fascicolo aziendale, catasto, dichiarazioni di produzione e rivendicazione, ecc).

L'obbligo del controllo in loco prima dell'estirpazione può interessare, annualmente, un minimo del 5% delle domande per confermare l'attendibilità del sistema di controllo amministrativo. Se dai controlli in loco emergono irregolarità o divergenze significative, i Servizi competenti aumentano proporzionalmente il numero di controlli in loco durante l'anno in corso e l'anno successivo.

Il campione del 5% è calcolato in base al numero di domande di estirpazione presentate nei 12 mesi antecedenti la selezione del campione.

Le attività di verifica e controllo previste dalla Regione Abruzzo sono:

- 1. stima della quantità e della qualità presunte delle uve, sia come media delle rese per ettaro in uve da vinificare, sia come andamento della maturazione, sia per la prevedibile resa in mosto per i principali vitigni e per i diversi sistemi produttivi nelle principali aree vitate territoriali. Queste informazioni tecniche saranno rilevate all'inizio della campagna vendemmiale attraverso rilievi condotti direttamente dai propri tecnici su alcuni "vigneti tipo", con la collaborazione del CRiVEA e di alcune cantine regionali. I dati saranno forniti alla Struttura di Controllo e Certificazione delle DO/IG autorizzata dal Ministero, che potrà così disporre di specifici riferimenti per il controllo della produzione dell'annata. Inoltre, se richiesto, si procederà a fornire le medesime informazioni tecniche all'Ispettorato Centrale per la Qualità e Repressioni Frodi che potrà avvalersene per la propria funzione ispettiva e di vigilanza, così come ai Consorzi di Tutela regionali.
- 2. Verifica annuale circostanziata sarà calcolata sulla base dei dati ufficiali di Agea, delle quantità di vino dichiarato per le principali tipologie e di quelle rivendicate per ciascuna Denominazione di Origine e Indicazione Geografica. Questi dati consentiranno di verificare la percentuale minima prevista di rivendicazione e di confrontare le entità prodotte tra le annate. Anche queste informazioni elaborate saranno disponibili per la Struttura di Controllo e per l'ICQRF.
- 3. Autocontrollo interno, è volto alla verifica del rispetto delle norme procedurali per l'aggiornamento e la gestione del potenziale viticolo (art.21 del DM 16.12.2010). Tale verifica è attuata su ditte viticole estratte a sorte o a seguito di specifiche problematiche tecniche evidenziate nelle procedure ordinarie di competenza regionale sullo schedario.

Una volta provveduto a verificare il rispetto delle fasi operative e la regolarità delle procedure messe in atto, attraverso ogni documentazione e consultazione cartacea e del sistema informatico, si accerterà se "l'anomalia rilevata" è di particolare significatività e gravità rispetto alle procedure stabilite dalle normative, e si procederà in caso di anomalia del dato nel seguente modo:

- o in caso di accertata responsabilità dell'Amministrazione regionale, a provvedere alle correzioni necessarie e alla comunicazione alla ditta interessata;
- o in caso di accertata responsabilità del conduttore viticolo, a procedere all'applicazione delle sanzioni previste dalle norme.

L'attività di controllo sarà completata anche mediante la collaborazione con i Consorzi di Tutela dei vini regionali, in considerazione delle loro competenze e funzioni per la tutela della qualità.

I controlli suddetti vengono effettuati nel rispetto dell'alternanza delle competenze e delle funzioni tra il personale coinvolto.